

ORIGINALE

N. 45

Del 31/03/2017



COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l'anno 2017".

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO**, alle ore **19,00** in Curti nella sede del Palazzo Civico, convocata con appositi avvisi, si è riunita la giunta comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio RAIANO	SINDACO	SI	
Emilio Pasquale IODICE	VICE SINDACO	SI	
Alfonso PISCITELLI	ASSESSORE	SI	
Maria Giovanna DE MATTEO	ASSESSORE	SI	
Jolanda Maile	ASSESSORE	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Migliore

Presiede Dott. Antonio Raiano nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggett

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendone e facendo proprie senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rinvia anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e art 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione palese e favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del T.U n. 267/2000.

L'assessore con delega al bilancio propone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l'anno 2017"**

Visti

- il D.lgs 507/1993, Capo II, contenente la disciplina della Tassa sull'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e le s.m.i.;
- il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs 267/2000 secondo cui, mentre la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle aliquote e delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;
- l'art.63 del D.lgs 15/12/1997 n.446 e s.m.i relativo disciplinante il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 , n. 446 e s.m.i relativo alla potestà regolamentare del comune;
- l'art.53, comma 16 della legge 23 Dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 Dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1 , comma 3 del D.lgs 29 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Appurata quindi la vigenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio 2016;

Richiamate

- la deliberazione di C.C. n7 del 9 Gennaio 1995 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento T.O.S.A.P.;
- la deliberazione di G.C. n. 15 del 29.02.2000, confermata con delibera di giunta n.13 del 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato l'aumento del 50% sulle

- tariffe e sui diritti stabiliti dal citato regolamento in ossequio al disposto dell'art 30 comma 17 della legge n. 488 del 23.12.1999;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale ha sospeso, per l'anno 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che è intenzione dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2017 le tariffe già in vigore nell'anno 2016;

Verificato che, sulla base delle attuali tariffe e dei recuperi previsti, il gettito del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 è quantificato in € 31.000,00

Richiamato:

- il DL 30 Dicembre 2016, n.244 art5 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di confermare per l'esercizio finanziario 2017 le tariffe relative al canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici già in vigore nell'anno 2016;
3. Di stimare in € 31.000,00 il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;
4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, così come disposto dall'art.172 del d.lgs n.267/2000;
5. Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35 e 57 del D.lgs n.507/1993;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Assessore con delega al bilancio

Jolanda Maile





COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

OGGETTO: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l'anno 2017".

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVORÈVOLE

Li 31/03/2012



IL Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

UFFICIO RAGIONERIA

Parere regolarità contabile: FAVORÈVOLE

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa di

€. _____ come segue:

Capitolo _____

Impegno n° _____

del _____

li 31/03/2012




Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Antonio Raiano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTI Li - 7 APR, 2017



IL MESSO COMUNALE

Paolo Ristaldo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2017

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Leg.vo 267/2000)

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTI Li - 7 APR, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore

